

nel consenso, che dà nascita ad esso. Anzi vi è di più: l'intenzione delle parti è proprio voler fissare una remunerazione, che si sottragga al giudizio, e che sia determinata, senza intervento di giudice, dalla volontà delle parti. Se questa volontà non dev'essere integralmente mantenuta e rispettata, e diventa anche materia di valutazione giudiziaria, ciò non può avvenire per la stessa volontà delle parti, e per le sue intenzioni da interpretare, ma per altra ragione. Ed ecco che, malgrado il tentativo del vizio parziale di consenso, la questione rimane.

I casi analogici citati non migliorano l'assunto del Danjon. Giacchè in quanto alla vendita dell'art. 1619 fr. (1475 it.), si tratta di errore di contenuto su la superficie venduta, che il consenso dei contraenti col determinare il corpo venduto o la misura ha voluto, sapendo che per legge solo per la differenza del vigesimo in più o in meno del valore c'è luogo ad azione da parte del venditore o del compratore. Non si tratta di clausole diverse e di vizio del consenso, perchè si tratta di volere o non volere quel contratto di corpi *certi e determinati* ecc., cui per legge si è riconosciuta solo la correzione in proporzione a l *vigesimo del valore intero delle cose vendute*.

Il secondo caso, della vendita di merce con promessa del venditore di fare una riduzione, contiene in sostanza un negozio di vendita a prezzo a parte, per espresso consenso, determinabile. Non è necessario annullare per vizio di consenso nè tutto il contratto nè parte di esso, ma eseguirlo, anzi, facendo determinare la riduzione, se del caso (art. 1592 cod. civ. fr. 1454 cod. it.), ove voglia ritenersi rimesso a tempo posteriore anche per una parte; e se no, c'è nullità di vendita per mancanza di prezzo (art. 1591